Centro Studi Regione Emilia Romagna

**Cass. civ., Sezione III, ordinanza 21 giugno 2018 n. 16323**

***“In tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta”.***

**Il Supremo Collegio ha così confermato la recente giurisprudenza affermante che, nell’ipotesi di gravi vizi costruttivi ex art. 1669 c.c., la responsabilità risarcitoria non è solo dell’Appaltatore, ma vede coobbligati solidali anche gli altri soggetti che, a vario titolo, abbiano partecipato ad attività che risultino in “modo efficiente” causalmente collegate ai vizi riscontrati (norma di riferimento quanto alla solidarietà l’art. 2055 c.c.).**

**Pertanto, è quanto mai importante che l’amministratore condominiale sappia di avere la responsabilità personale di doversi attivare per le denunce e le azioni necessarie (rispettando quindi i termini di decadenza e di prescrizione di legge) non solo nei confronti dell’Appaltatore, ma altresì, se del caso, del D.L., del progettista e di qualsiasi altro professionista che abbia eventualmente interagito in modo rilevante in riferimento alle problematiche oggetto della denuncia.**

**Il Direttore**

**Avv. Gabriele Monari**